AVV. ANTONIO SASSO
AVV. GIOVANNA SASSO
VIA TOLEDO N. 156 - 80132 NAPOLI
TEL: 081.552.02.74 - FAX: 081.552.03.28
PEC: GIOVANNASASSO@AVVOCATINAPOLI.LEGALMAIL.IT

Firmato digitalmente da:
ANTONIO SASSO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORRE

Il sig. ***omissis***, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato ed allegato al presente atto, dagli Avv.ti Antonio Sasso (C.F.: SSSNTN61M21H978Q) e Giovanna Sasso (SSSGNN92H51F839S), con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo, 156 (p.e.c.: antonio.sasso@avvocatismcv.it; giovannasasso@avvocatinapoli.legalmail.it; fax 081 5520328)

CONTRO

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante *p.t.*

avverso e per l'annullamento, previa sospensione,

dei seguenti atti e provvedimenti:

a) del provvedimento, prot. n. 398902/2-11 del 15 dicembre 2022, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, ha giudicato inidoneo il ricorrente ai fini della partecipazione al *"Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso"*, indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022;

b) per quanto possa occorrere: - del bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022, di indizione del *"Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso"*; - delle

norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e pubblicate sul sito internet www.carabinieri.it in data 2 ottobre 2022;

c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale.

per l'accertamento

del possesso da parte dell'odierno ricorrente dei requisiti psico-fisici di cui all'art. 10 del bando di concorso e, dunque, dell'idoneità del medesimo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

nonché, per la condanna, in forma specifica,

della Amministrazione resistente ad ammettere il ricorrente alla procedura di arruolamento *de qua*

FATTO

Con bando, pubblicato in G.U. n. 55 del 12 luglio 2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto un *"Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso"*.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1^, del bando di concorso è stato specificato che *"i posti a concorso sono così ripartiti: a) 2.910 riservati, ai sensi dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;* ***b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare****; c) 32 (di cui 22 tratti*

dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni".

Nel rispetto delle modalità e tempistiche di cui all'art. 3 del bando di concorso, il ricorrente, in data 14 luglio 2022, ha presentato domanda di partecipazione, assegnata al n. 2985, concorrendo per il profilo di cui all'art.1, comma 1^, lett. b).

Ai sensi dell'art. 6, comma 1^, del bando è stato, altresì, specificato che: "*lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prova scritta di selezione; b) prova di efficienza fisica; c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli"*.

Il ***omissis*** ha partecipato alle prime due fasi concorsuali, di cui all'art. 6, comma 1^, lett. a) e b) (prova scritta di selezione e prova di efficienza fisica), superandole con successo.

La partecipazione alla procedura *de qua* si è arrestata allorquando il ***omissis*** è stato sottoposto all'espletamento degli accertamenti psico-fisici di cui agli artt. 6, comma 1^, lett. c), e 10 del bando di concorso;

Invero, il precitato bando, all'art. 10, commi 1, 3, 5 e 6, in tema di *"accertamenti psicofisici"*, testualmente prevede: *"1. i candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nella prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 8 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. […] <u>L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità</u>*

previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonchè secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri […]. 3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, ***apparato visivo (VS)*** *2 (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). […] 5. La commissione, al termine della visita collegiale, comunicherà per iscritto al candidato l'esito, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali è previsto; «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: […] b. risultati affetti da: imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3"*;

Il precitato art. 10, comma 1^, dunque, ai fini della valutazione dell'idoneità psico-fisica di ciascun concorrente, rimanda alle modalità di cui: - agli artt. 580 e 582,

D.P.R. n. 90, 2010; - al D.M. 4 giugno 2014; - agli artt. 3 e 8 delle norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e pubblicate sul sito internet www.carabinieri.it in data 2 ottobre 2022.

In particolare, la *"Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246",* allegata al D.M. 4 giugno 2014, dispone che *"ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4. I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare. I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza armata. I coefficienti 3 o 4, che delineano un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da ciascuna Forza armata".*

Negli elenchi A e B, di cui, rispettivamente, agli all.ti 1 e 2 della predetta Direttiva, vengono poi catalogate le imperfezioni, le infermità e le condizioni somato-

funzionali delineanti un profilo sanitario, relativo a ciascun apparato oggetto di valutazione, di coefficiente 1, 2, 3 o 4.

Per quanto concerne, nello specifico, la valutazione dell'apparato visivo:

- l'attribuzione di un coefficiente pari a 1 presuppone che la funzionalità visiva abbia le seguenti caratteristiche: *"- uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche"*;
- l'attribuzione di un coefficiente pari a 2 presuppone che la funzionalità visiva abbia le seguenti caratteristiche: *"- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle matassine colorate"*;
- l'attribuzione di un coefficiente pari a 3 presuppone che la funzionalità visiva abbia le seguenti caratteristiche: *"uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio"*;

- l'attribuzione di un coefficiente pari a 4 presuppone che la funzionalità visiva abbia le seguenti caratteristiche: *"- uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 2/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle diottrie indicate nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare; - le modeste riduzioni del campo visivo; - le lievi discromatopsie al test delle matassine colorate"*.

In definitiva, gli artt. 3 e 8 delle norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e pubblicate sul sito internet www.carabinieri.it in data 2 ottobre 2022, specificano che, in sede di accertamenti psico-fisici, solo l'attribuzione di un coefficiente non maggiore a 2, in relazione a ciascuna caratteristica somato-funzionale oggetto di valutazione, consente di conseguire il giudizio di idoneità.

All'indomani della sottoposizione del sig. ***omissis*** all'esame delle caratteristiche somato-funzionali e dei requisiti fisici di cui all'art. 10 del bando di concorso, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, con provvedimento prot. n. 398902/2-11 del 15 dicembre 2022, lo ha giudicato inidoneo per aver *"**omissis**"*.

Tuttavia, appare opportuno, sin da subito, evidenziare che – in seguito al giudizio di inidoneità espresso in suo danno - il ***omissis*** si è spontaneamente sottoposto a svariate ***omissis*** i cui esiti hanno unanimemente sconfessato la valutazione condotta dall'Amministrazione resistente in ordine alle funzionalità dell'***omissis*** (VS) e confluita nel provvedimento, prot. n. 398902/2-11 del 15 dicembre 2022, ivi gravato.

In particolare, ***omissis***.

In definitiva, non vi è chi non veda come l'Amministrazione resistente, in sede di sottoposizione del ***omissis*** agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10 del bando di concorso, abbia errato nell'attribuirgli un ***omissis*** ed esprimendo, dunque, in suo danno un giudizio di inidoneità all'arruolamento nell'arma dei Carabinieri.

Difatti, alla stregua dei molteplici ***omissis***.

Laddove, ai sensi dell'all.to 1 alla Direttiva, adottata con D.M. 4 giugno 2014, l'attribuzione di un coefficiente pari a 2 per "VS" presuppone - giova ribadirlo - che la funzionalità visiva abbia le seguenti caratteristiche: *"- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle matassine colorate"*.

Ebbene, ***omissis***.

Pertanto, la Commissione, in adozione del gravato provvedimento, avrebbe dovuto attribuire al ricorrente un *omissis*, esprimendo in suo favore giudizio di idoneità.

* * * * * *

Questi i fatti, dai quali già emerge *ictu oculi* la palmare illegittimità del provvedimento, prot. n. 398902/2-11 del 15 dicembre 2022.

Ad ogni modo, per scrupolo difensivo, si evidenziano, di seguito, i profili che assumono rilievo ai fini della contestazione del giudizio di inidoneità espresso in danno del ***omissis***.

DIRITTO

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 580 E 582 D.P.R. N. 90/2010, DEL D.M. 4 GIUGNO 2014, DEGLI ARTT. 3 E 8 DELLE NORME TECNICHE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI

Alla stregua di quanto già analiticamente esposto in narrativa, il provvedimento, prot. n. 398902/2-11 del 15 dicembre 2022, recante giudizio di inidoneità del ***omissis*** ai fini della partecipazione al *"Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso"*, indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022, è illegittimo in quanto adottato a seguito di una carente istruttoria e, dunque, in travisamento dei fatti.

Invero, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in sede di espletamento degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10 del bando di concorso, ha erroneamente attribuito al ***omissis***.

In particolare, l'Amministrazione resistente, all'indomani della sottoposizione del ***omissis*** che, tuttavia, nella fattispecie in esame non è riscontrabile.

Sul punto, va, infatti, ribadito che il ***omissis*** si è spontaneamente sottoposto a svariate ***omissis***.

In particolare, i ***omissis*** consultati dal ricorrente hanno espresso le seguenti valutazioni anamnestiche, di cui alle certificazioni che si versano in atti: *"**omissis**"*.

Peraltro, i medici consultati, nelle date del 2 gennaio 2023, 9 gennaio 2023 e 10 gennaio 2023, hanno sottoposto il ***omissis*** a visita, espletandola con le medesime modalità di cui all'art. 4, lett. b), delle norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e

reclutamento dell'Arma dei carabinieri e pubblicate sul sito internet www.carabinieri.it in data 2 ottobre 2022, a mente del quale la ***omissis***, ai fini dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti psico-fisici di cui all'art. 10 del bando, deve essere scandita da tre fasi di verifica: *"- anamnesi; lettura tavole Ishihara's e/o matassine colorate; - visita"*. Dunque le stesse hanno pieno valore ed attendibilità.

In definitiva, non vi è chi non veda come l'Amministrazione resistente, in sede di sottoposizione del ***omissis*** agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10 del bando di concorso, abbia errato nell'attribuirgli un ***omissis*** ed esprimendo, dunque, in suo danno un giudizio di inidoneità all'arruolamento nell'arma dei Carabinieri, ***omissis***.

Laddove, ai sensi dell'all.to 1 alla Direttiva, adottata con D.M. 4 giugno 2014, l'attribuzione di un coefficiente pari a 2 per "VS" presuppone - giova ribadirlo - che la funzionalità visiva abbia le seguenti caratteristiche: *"- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle matassine colorate"*.

Ebbene, dal tenore dei pareri medici sopra riportati, emerge con palmare evidenza che il ***omissis***.

Alla stregua dei suesposti motivi, il provvedimento gravato, adottato in difetto di istruttoria, cui è conseguito travisamento dei fatti, è illegittimo e va, pertanto, riformato.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus bonis iuris* emerge dalla palmare fondatezza degli articolati motivi di ricorso.

Il danno è grave ed irreparabile.

L'illegittima esclusione operata in danno del ricorrente gli impedisce di essere ammesso alle fasi successive della procedura *de qua* (accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli) e, di conseguenza, di affermare il proprio diritto all'arruolamento nell'arma dei Carabinieri.

Difatti, la procedura di reclutamento *de qua* è in corso di avanzamento ed è ragionevole aspettarsi che l'Amministrazione resistente procederà, a breve termine, all'espletamento e definizione degli ultimi due *step* procedurali, con conseguente, irretrattabile, compromissione del diritto del ***omissi***s.

Alla stregua delle suesposte causali, voglia codesto On.le Collegio, previa sospensione del provvedimento impugnato, disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle fasi successive della procedura *de qua* (accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli).

In via meramente subordinata, voglia codesto Ecc.mo T.A.R. adito disporre verificazione in ordine al possesso da parte del ***omissis*** dei requisiti psico-fisici di cui all'art. 10 del bando di concorso - <u>con particolare riguardo alle funzionalità dell'apparato visivo (VS)</u> - ai fini del conseguimento di un giudizio di idoneità all'arruolamento nell'arma dei Carabinieri.

Talchè, la disponenda verificazione d'ufficio consentirà, definitivamente, di confermare il possesso da parte del *omissis* di una funzionalità visiva <u>quantomeno di coefficiente 2</u> e, dunque, l'inquadrabilità del profilo sanitario concernente il suo ***omissis*** nella fascia A di cui all'all.to n. 1 alla Direttiva, adottata con D.M. 4 giugno 2014.

Sul punto, peraltro, non va trascurato che la Sez. IV di codesto Ecc.mo T.A.R. adito, in un'ipotesi speculare a quella che ci occupa, ha già disposto verificazione che ha condotto alla sentenza di accoglimento n. 9822/2022, pure confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 8703/2022.

P.Q.M.

si insiste per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare. Con ogni conseguenza di legge.

Napoli, lì 3 febbraio 2023

Avv. Antonio Sasso

Avv. Giovanna Sasso